



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale del turismo
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese

**Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane coinvolte
nel passaggio generazionale**

Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, articolo 21 Deliberazioni della Giunta regionale n. 27/44
del 27 maggio 2026 e n. 32/72 del 24 giugno 2026

ANNUALITÀ 2026

FAQ Aggiornate al 21/09/2026

FAQ n. 1)

Con la presente si chiede un chiarimento in merito alla compatibilità dell'Avviso in oggetto con un progetto di passaggio generazionale strutturato in più fasi temporali, nello specifico riguardo ai seguenti punti:

- Cessione graduale delle quote e clausola di invariabilità della compagine sociale (Art. 9, lett. c)

Si ipotizza un passaggio generazionale verso dipendenti dell'impresa (rientranti nella categoria di cui all'Art. 7, lett. b, dell'Avviso) strutturato non in un'unica cessione, ma attraverso l'ingresso progressivo nella compagine sociale degli stessi soggetti subentranti già individuati nella domanda, con acquisizione di quote via via crescenti in anni successivi al completamento del passaggio generazionale oggetto di contributo (ad esempio: 20% delle quote nell'anno di completamento del progetto, ulteriori tranche negli anni successivi fino alla titolarità totale).

Si chiede di chiarire se la previsione di cui all'Art. 9, lett. c) dell'Avviso (invariabilità della compagine sociale per 3 anni dall'erogazione del saldo, con riferimento specifico ai soggetti che hanno determinato l'accesso all'agevolazione) sia da intendersi violata da un aumento progressivo delle quote già detenute dagli stessi soggetti subentranti individuati in domanda, oppure se tale ipotesi sia estranea alla ratio della norma - che sembra riferirsi all'ingresso di soggetti diversi da quelli che hanno determinato l'accesso al beneficio - e sia quindi compatibile con il mantenimento dell'agevolazione.

- Compatibilità con le tipologie di progetto B e C (Art. 6)

Si chiede se, nell'ipotesi sopra descritta, il progetto di passaggio generazionale ai fini dell'Avviso debba intendersi "completato" (ai sensi dell'Art. 3 e dell'Art. 6) al raggiungimento di una prima soglia di quote cedute ai soggetti subentranti (con atto notarile relativo a tale prima tranche, formalizzato entro il 31/12/2027), restando le successive tranche di cessione estranee al perimetro e ai vincoli del presente Avviso, oppure se l'intero percorso di cessione graduale debba considerarsi come un unico progetto ai fini della normativa in esame.

- Requisiti dimensionali e iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane

Si chiede infine conferma che l'ammissibilità al contributo non sia soggetta a limiti dimensionali diversi da quelli previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti "de minimis" e dai requisiti di cui all'Art. 9, fermo restando il possesso dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o l'annotazione con qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Si resta in attesa di un cortese riscontro, anche in forma di FAQ pubblicata sul sito istituzionale, come previsto dall'Art. 22 dell'Avviso.

RISPOSTA:

- Cessione graduale delle quote e clausola di invariabilità della compagine sociale (Art. 7, lett. c)

L'Art. 3 dell'Avviso definisce il "passaggio generazionale completato" come il subentro formalizzato mediante idoneo atto notarile (compravendita, cessione quote, ecc.). Ai fini del contributo, rileva l'atto notarile relativo alla prima tranche di ingresso/trasferimento formalizzato nei termini di ammissibilità; pertanto, l'acquisizione di quote aggiuntive in anni successivi da parte dei medesimi soggetti subentranti non costituisce violazione dell'art. 9 dell'Avviso ma ai sensi dell'Art. 10 qualora la nuova impresa debba essere costituita in forma societaria, **la domanda è presentata dal futuro socio amministratore (in possesso almeno della maggioranza relativa di quote societarie) individuato quale referente e mandatario degli altri soci.**

Le successive cessioni di quote previste in fasi/anni successivi restano estranee al perimetro rendicontabile dell'Avviso 2026 e non sono soggette al monitoraggio dei costi della presente misura, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'art. 10 e il rispetto del vincolo di stabilità ex Art. 9 e Art. 16 per i 3 anni successivi al saldo.

- Compatibilità con le tipologie di progetto B e C (Art. 3, Art. 6, Art. 8)

Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, il "passaggio generazionale completato" è il subentro formalizzato mediante idoneo atto notarile, quale compravendita, donazione, patto di famiglia o altro atto idoneo. L'art. 8 precisa inoltre che non sono ammissibili operazioni meramente formali, prive di un effettivo trasferimento della responsabilità imprenditoriale. Per i progetti delle tipologie B e C, il passaggio generazionale deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. Pertanto entro tale data deve essersi realizzato un **effettivo subentro**, formalizzato mediante idoneo atto notarile e tale da comportare l'effettivo trasferimento della responsabilità imprenditoriale.

- Requisiti dimensionali e iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (Art. 5, Art. 8, Art. 9)

Si conferma che l'ammissibilità al contributo non è soggetta a limiti dimensionali aziendali specifici (es. fatturato o numero addetti).

Restano fermi tutti i requisiti previsti dall'Avviso e la disciplina degli aiuti "de minimis". In particolare, l'impresa beneficiaria deve essere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotata con qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle Imprese e deve avere almeno una sede operativa in Sardegna.

FAQ n. 2)

Si richiede un chiarimento interpretativo in merito ai requisiti del soggetto subentrante.

In particolare, il caso riguarda un'impresa artigiana che intende effettuare il passaggio dell'attività a favore di una imprenditrice già titolare di un'altra impresa operante nel medesimo settore di attività, che possiede un'esperienza imprenditoriale nel settore superiore ai due anni.

La potenziale subentrante:

- non rientra nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 7 dell'Avviso;
- possiede un'esperienza superiore a due anni nel medesimo settore dell'impresa originaria;
- è già titolare di un'impresa operante nello stesso settore;
- è di sesso femminile;
- ha tuttavia un'età superiore ai 35 anni.

Considerato che l'Avviso riconosce espressamente una specifica rilevanza e premialità alle imprese femminili, si chiede cortesemente di chiarire se il requisito dell'età inferiore a 35 anni previsto dalla lettera c) dell'art. 7 debba considerarsi inderogabile anche nel caso di imprenditrice femminile, oppure se per l'imprenditoria femminile possa essere riconosciuta l'ammissibilità al passaggio generazionale indipendentemente dall'età, fermo restando il possesso dell'esperienza almeno biennale nello stesso settore.

Si richiede inoltre un secondo chiarimento relativo alla posizione dell'impresa originaria.

Nel caso in esame si tratta di una società artigiana che:

- è regolarmente costituita da molti anni;
- ha esercitato per oltre cinque anni l'attività oggetto del possibile passaggio generazionale;
- mantiene tuttora la propria partita IVA attiva e prosegue l'attività;
- si trova formalmente in stato di liquidazione volontaria per decesso del socio SNC.

Si chiede pertanto se lo stato di liquidazione della società originaria, in presenza di partita IVA ancora attiva e prosecuzione effettiva dell'attività, costituisca causa di esclusione dall'agevolazione oppure se sia possibile realizzare il passaggio generazionale previsto dall'Avviso mediante cessione dell'attività/azienda o altra operazione ammessa dal bando.

Si chiede, infine, se nel caso descritto sia possibile effettuare il passaggio a favore dell'impresa già esistente della subentrante, operante nello stesso settore, oppure se sia necessaria la costituzione di una nuova impresa a seguito dell'operazione di passaggio generazionale.

RISPOSTA: Il requisito dell'età inferiore a 35 anni di cui all'Art. 7, lett. c) è inderogabile. Pertanto, un'imprenditrice di età superiore ai 35 anni — pur con esperienza biennale nel settore e pur operando nell'imprenditoria femminile — non è ammissibile ai sensi della lettera c). L'Art. 7 definisce in maniera

tassativa le categorie di soggetti che possono assicurare la prosecuzione dell'attività per accedere ai benefici della misura: Parenti, coniuge o affini entro il terzo grado (lett. a); Dipendenti o apprendisti presenti da almeno tre anni nell'organico (lett. b); *Giovani imprenditori di età inferiore a 35 anni*, con esperienza di almeno due anni nello stesso settore (lett. c). La condizione di "impresa femminile" (definita all'Art. 5) rileva esclusivamente come criterio di premialità economica (incremento del 10% del contributo e massimale elevato a 110.000 euro) e non costituisce una categoria autonoma di deroga ai requisiti d'accesso dell'Art. 7. Lo stato di liquidazione volontaria dell'impresa originaria non costituisce, di per sé, una causa di esclusione prevista dall'Avviso, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni richieste per la realizzazione del passaggio generazionale.

L'art. 8 dell'Avviso prevede che l'impresa originaria sia stata in attività per almeno cinque anni prima della cessazione o della modifica societaria e che sia stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotata con qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Il requisito previsto dall'art. 9, secondo cui l'impresa deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria, è riferito all'impresa costituita a seguito del passaggio generazionale, ossia all'impresa beneficiaria/subentrante, alla data rilevante prevista per la relativa tipologia di progetto, e non all'impresa originaria. Pertanto, la circostanza che l'impresa originaria sia in liquidazione volontaria, anche a seguito del decesso di un socio, non preclude di per sé l'accesso all'agevolazione, qualora l'operazione posta in essere realizzi un effettivo passaggio generazionale secondo le modalità e i requisiti stabiliti dall'Avviso.

FAQ n. 3)

Una società in nome collettivo, regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane da oltre cinque anni, esercita attività artigiana di produzione e posa in opera di infissi e dispone, oltre alla sede e al laboratorio, di una distinta unità locale adibita a negozio per la vendita al dettaglio di infissi.

Una dipendente della società, in forza presso l'impresa da oltre tre anni, intenderebbe acquisire mediante atto notarile di cessione di ramo d'azienda esclusivamente il complesso aziendale relativo alla predetta unità locale, costituendo/proseguendo l'attività mediante una propria impresa.

La società artigiana cedente, pertanto, non cesserebbe integralmente l'attività, ma continuerebbe ad operare per le restanti attività aziendali.

Alla luce delle disposizioni dell'Avviso 2026, si chiede cortesemente di chiarire:

- se la cessione di un ramo d'azienda a favore di una dipendente con anzianità superiore a tre anni possa integrare un "passaggio generazionale" ammissibile all'agevolazione, anche qualora l'impresa artigiana originaria prosegua l'attività relativamente ai rami non ceduti;

- in caso di risposta positiva, se sia necessario che il ramo oggetto di trasferimento comprenda necessariamente una attività avente natura artigiana, con conseguente iscrizione della nuova impresa

all'Albo delle Imprese Artigiane, oppure se possa essere ammesso anche il trasferimento di una unità locale attualmente destinata all'attività commerciale di vendita di prodotti connessi all'attività artigiana dell'impresa cedente;

- qualora il trasferimento della sola unità commerciale non fosse sufficiente, se il requisito possa essere soddisfatto prevedendo nel ramo ceduto, oltre al punto vendita, anche una parte organizzata dell'attività artigiana di posa/installazione degli infissi, con relativo personale, attrezzature, contratti e rapporti funzionali allo svolgimento di tale attività, così da consentire alla cessionaria la prosecuzione effettiva dell'attività artigiana e l'iscrizione al relativo Albo.

RISPOSTA

La sola cessione di un ramo d'azienda non risulta sufficiente a configurare un passaggio generazionale ammissibile ai sensi dell'Avviso.

L'art. 3 definisce infatti quale «impresa originaria» l'impresa artigiana cessata o interessata da modifica della compagine sociale e dell'assetto gestorio e quale «impresa subentrante» l'impresa che prosegue l'attività dell'impresa originaria a seguito del passaggio generazionale.

Pertanto, nell'ipotesi prospettata, nella quale l'impresa originaria si limita a cedere un proprio ramo d'azienda e continua ad operare senza cessazione e senza modifica della propria compagine sociale e dell'assetto gestorio, l'operazione non risulta riconducibile alle fattispecie di passaggio generazionale previste dall'Avviso. In ogni caso, il trasferimento della sola unità locale destinata all'attività commerciale di vendita al dettaglio non sarebbe sufficiente a soddisfare i requisiti dell'Avviso.

L'art. 9 richiede altresì all'impresa costituita a seguito del passaggio generazionale di essere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotata con qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Pertanto, la mera prosecuzione dell'attività commerciale di vendita degli infissi, ancorché collegata all'attività dell'impresa artigiana originaria, non integrerebbe la prosecuzione dell'attività artigiana richiesta dall'Avviso.

FAQ n. 4)

Si pone il seguente caso: una ditta individuale già costituita (novembre 2024) iscritta come artigiana vuole acquistare un'altra impresa artigiana che sta cessando la propria attività per raggiungimento dell'età pensionabile del titolare. Si chiede se il soggetto ha i requisiti soggettivi e se tra le spese ammesse possa essere rendicontato il costo di cessione dell'azienda, ovvero il prezzo da pagare al venditore dell'azienda tramite atto notarile.

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 7, il soggetto che assicura la prosecuzione dell'attività dell'impresa originaria deve appartenere ad almeno una delle seguenti categorie: parente, coniuge o affine entro il terzo grado del titolare

dell'impresa originaria; dipendente, anche apprendista, presente da almeno tre anni nell'organico dell'impresa originaria; giovane imprenditore di età inferiore a trentacinque anni, con esperienza di almeno due anni nel settore dell'impresa originaria, individuato mediante il medesimo codice ATECO.

La circostanza che il soggetto subentrante sia già titolare di una ditta individuale artigiana, costituita nel novembre 2024, non è di per sé sufficiente a determinarne l'ammissibilità all'agevolazione.

Resta inoltre necessario che l'operazione realizzi un effettivo passaggio generazionale, con prosecuzione dell'attività dell'impresa originaria da parte dell'impresa subentrante e trasferimento effettivo della responsabilità imprenditoriale, secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Avviso.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, il prezzo corrisposto al titolare uscente per l'acquisto/cessione dell'azienda non rientra tra le categorie di spesa tassativamente previste dall'art. 11 dell'Avviso.



Angela Maria
Dedola
22.09.2026
09:30:52
GMT+02:00